

UNIONE DI COMUNI
ARO 2 BARLETTA ANDRIA TRANI

CONSIGLIO DELL'UNIONE

Deliberazione Nr. 1

OGGETTO: Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2017/2019 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 D.Lgs. n. 118/2011)

L'anno duemila **DICIASSETTE** il giorno **TRENTUNO** del mese di **MARZO** alle ore **12.15**, in Andria, nella Sala Giunta del Comune di Andria (*Palazzo di Città*), si è riunito, previa convocazione, il Consiglio dell'Unione ARO 2 Barletta Andria Trani.

Risultano presenti ed assenti i sottoindicati componenti dell'Assemblea:

		p	a
1.	Nicola GIORGINO - PRESIDENTE	X	
2.	Ernesto LASALVIA - SINDACO Canosa di Puglia	X	
3.	Maria Laura MANCINI - SINDACO Minervino Murge	X	
4.	Michele PATRUNO - SINDACO Spinazzola		X
5.	Saverio FUCCI	X	
6.	Giovanna BRUNO	X	
7.	Giuseppe CHIEPPA		X
8.	Salvatore VITANOSTRA	X	
9.	Addolorata FARAONE		X
10	Carmine BUCCI	X	
11	Cosimo PELLEGRINO		X
12	Rosa SUPERBO	X	
13	Barbara COSTABILE		X

Partecipa il Segretario Generale dell'Unione, dott. Giuseppe Borgia.

Sono presenti i Dirigenti dell'Unione, Dott.ssa Maria De Palma e Ing. Antonio Dibari.

E', altresì, presente il Revisore Unico dei Conti Dott. Saverio Piccarreta.

Assume la presidenza l'avv. Nicola GIORGINO, Presidente dell'Unione ARO 2 BT, il quale, preso atto della validità della adunanza - regolarmente convocata con nota prot. n. 251 del 21/03/2017, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Premesso che

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

- all'articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali *“deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*.
- all'articolo 162, comma 1, prevede che *“Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*;

- a norma dell'art. 5 comma 11 del D.L. 30/12/2016 n. 244 *“il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2017 e' differito al 31 marzo 2017”*;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”*, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

Visto l'articolo 10 del D.Lgs. n. 118/2011, in base al quale *“Il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente per ciascun esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione dell'ente, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale”*;

Tenuto conto che, in forza di quanto previsto dall'articolo 11, comma 14, del D.Lgs. n. 118/2011, a decorrere dal 2016 gli enti *“adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria”*;

Viste le istruzioni pubblicate da Arconet sul sito istituzionale ad oggetto: *Adempimenti per l'entrata a regime della riforma contabile prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nell'esercizio 2016*, in cui viene precisato, che *“Dal 2016 è soppressa la distinzione tra il bilancio annuale e il bilancio pluriennale e viene meno l'obbligo di predisporre bilanci e rendiconto secondo un doppio schema (conoscitivo e autorizzatorio)”*.

Ricordato che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

Atteso che il Consiglio dell'Unione dei Comuni ARO 2 Barletta – Andria - Trani, con Deliberazione n. 8 del 27/12/2016, ha approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2016/2018;

Atteso che la Giunta dell'Unione, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, con propria Deliberazione n. 8 del 08/03/2017, resa immediatamente esecutiva, ha approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2017-2019, di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;

Visto l'art. 32, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui *“Alle unioni di comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni. Si applicano, in particolare, le norme in materia di composizione degli organi dei comuni; il numero dei componenti degli organi non può comunque eccedere i limiti previsti per i comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'ente. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati”*;

Dato atto, in relazione alla previsione di cui all'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011, che:

- è possibile prevedere, quali allegati al bilancio, i seguenti documenti:
 - ✓ il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
 - ✓ la delibera di Consiglio n.6 dell'11/7/2016 di approvazione delle risultanze, in fase ricognitiva, della gestione 2014 e 2015,
 - ✓ la nota integrativa;
 - ✓ la relazione del revisore dei conti, ai sensi della lett. a) del predetto art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

- i restanti allegati indicati dalla norma non sono redatti in quanto:
 - ✓ la composizione del fondo pluriennale vincolato verrà determinata in sede di approvazione del rendiconto, nei termini e secondo le modalità di legge, con conseguente variazione al bilancio di previsione;
 - ✓ non è previsto il ricorso ad alcuna forma di indebitamento;
 - ✓ non è richiesto l'accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità atteso che le entrate previste attengono a crediti verso pubbliche amministrazioni, che pertanto sono destinate ad essere accertate solo a seguito di impegni da parte delle stesse amministrazioni debentrici;

Dato atto, inoltre, che non ricorrono per l'Unione dei Comuni ARO 2 Barletta – Andria – Trani i presupposti di cui al punto 9.3 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, di cui all'Allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011 e di cui all'art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamati l'art. 1, comma 9, della Legge n. 243/2012, nonché la Circolare MEF n. 5/2016 sul pareggio di bilancio, secondo cui le Unioni di Comuni non rientrano tra gli enti assoggettati alle nuove regole di finanza pubblica;

Acquisito agli atti il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell'art. 153, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito il parere del Revisore dei Conti espresso in data 20.03.2017;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Visto lo Statuto dell'Unione;

Uditi gli interventi dei consiglieri intervenuti, come riportati nell'allegato verbale;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 174, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e degli articoli 10 e 11 del D.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2017-2019, redatto secondo lo schema all. 9 al D.Lgs. n. 118/2011, così come risulta dall'allegato A) alla presente Deliberazione quale parte integrante e sostanziale e di cui si riportano gli equilibri finali:

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA A ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		460060,3		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	20732183,1	20731194,92	20731194,92
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>				
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)			

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui: <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)	20732183,1	20731194,92	20731194,92
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)			
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)			
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)			
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)			
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**) O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)			
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)			
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)			
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)			
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	(-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine	(-)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)			
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)			
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)			
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)			
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-V+E		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni di crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

2. di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 9, della Legge n. 243/2012, nonché della Circolare MEF n. 5/2016 sul pareggio di bilancio, le Unioni di Comuni non rientrano tra gli enti assoggettati alle nuove regole di finanza pubblica;

3. di dare atto che il bilancio di previsione 2017-2019 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari di cui all'articolo 162, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000;

4. di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014.

Infine il Consiglio dell'Unione, stante l'urgenza di provvedere, con voti unanime favorevole

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

**ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO
avente ad**

OGGETTO: approvazione del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011)

**PARERI DI REGOLARITA' AI SENSI DELL'ART. 49 E DELL'ART. 153 del
D.Lg.vo n° 267/2000**

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, e dell'art. 153, 4° comma del D.Lg.vo n° 267/2000, sulla presente proposta si esprime il seguente parere sotto il profilo della **REGOLARITA' TECNICA e CONTABILE:**

favorevole _____

Li, 09/03/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Maria De Palma

VERBALE CONSIGLIO DELL'UNIONE ARO BARLETTA ANDRIA TRANI

L'anno 2017, il giorno trentuno del mese di Marzo, alle ore 11.30, è stato convocato il consiglio dell'Unione dei Comuni dell'ARO 2 Barletta Andria Trani nella sala Giunta, previa convocazione prot. n. 251 del 21.03.2017 inviata per posta elettronica certificata agli interessati, per discutere il seguente O.d.G.:

Approvazione bilancio di Previsione finanziario 2017-2019

Varie ed eventuali

=====

Il Sindaco ringrazia tutti i consiglieri presenti e comunica che il consigliere nonché Sindaco di Spinazzola, Michele Patruno, è assente e su accordo unanime dei presenti si conviene, di non attenderlo in modo tale da poter iniziare la riunione. Sono assenti giustificati : il consigliere Faraone, il consigliere Pellegrino e il consigliere Chieppa.

- Presidente dell'Unione ARO2BT, Sindaco del Comune di Andria, introduce il primo punto all'ordine del giorno: Approvazione del bilancio di Previsione 2017-2019 e cede la parola alla dott.ssa De Palma.

Prende la parola la dott.ssa DE PALMA la quale precisa che il bilancio è stato predisposto ripercorrendo quello già oggetto di approvazione lo scorso dicembre sia con riferimento al documento unico di programmazione sia in termini di bilancio pluriennale, difatti le risultanze complessive dell'esercizio 2017 riprendono esattamente quelle già oggetto del bilancio pluriennale 2016-2018. Il bilancio porta una risultanza finale di competenza di ventidue milioni 442 183 con importi sostanzialmente rilevanti per effetto della voce "servizio rifiuti" che è la missione fondamentale dell'ente. Il bilancio si caratterizza per l'assenza di alcuni documenti solitamente previsti e indicati dalla legge, le motivazioni sono riportate in delibera, in particolare non è stato allegato il prospetto di composizione del fondo pluriennale vincolato, in quanto, non essendo stata eseguita la prima rideterminazione dei residui, cosa che verrà fatta in occasione dell'approvazione del primo rendiconto di gestione nel prossimo mese di aprile, questo fondo sarà oggetto di apposita determinazione in quella sede e costituirà una variazione al documento attuale.

Non ci sono allegati legati alle forme d'indebitamento dell'ente perchè il bilancio non prevede ricorso ad alcuna forma d'indebitamento e non è stato previsto come allegato l'accantonamento a fondi crediti di dubbia esigibilità, in quanto essendo tutti i crediti di questo ente verso altri enti pubblici, comuni, regione, per espressa indicazione degli allegati alle norme finanziarie, questi debiti non sono soggetti ad accantonamenti in quanto esigibili. La dott.ssa chiede se sono necessari chiarimenti. Non ci sono richieste di chiarimenti.

Il Presidente passa la parola al revisore dei conti dott. PICCARRETA il quale, in riferimento al parere depositato, riprende alcuni aspetti che riguardano le criticità non risolte, per esempio il mancato pagamento delle quote di partecipazione per gli anni 2015-2016 da parte dei Comuni che aderiscono all'ARO. Questo è un problema non legato al bilancio di previsione ma al rendiconto. A livello statutario è previsto che queste quote, se non versate nei termini, determinano interessi di mora e potrebbero esserci ipotesi di responsabilità di tipo erariale qualora le somme dovessero lievitare. Altro aspetto importante è la mancata costituzione dell'organismo di valutazione, necessario laddove l'ente abbia in organico dei dirigenti. I dirigenti percepiscono dei compensi con delle indennità di risultato, queste devono essere configurate all'inizio dell'esercizio ed il raggiungimento degli obiettivi va valutato da un nucleo indipendente, sicuramente è una spesa che va ad incidere sul bilancio, in ogni caso

è necessario, altrimenti non si possono corrispondere compensi senza la certificazione dell'organismo di valutazione.

Altro problema annoso è la quantificazione del compenso definito indennità di esecuzione contratto a favore dei dirigenti, per il quale è stato fatto apposito quesito all'ARAN che ha risposto. Nella risposta pur precisa dell'ARAN c'è un'ipotesi di richiedere ulteriore parere alla funzione pubblica, nell'attesa e nelle more che si completi questo procedimento precisa di aver espresso parere favorevole al bilancio di previsione con riserva in ordine alla posta connessa alla voce personale. Rimane questo punto interrogativo in ordine alla legittimità della corresponsione di queste indennità aggiuntive ai dirigenti derivanti da questo contratto. Attendiamo gli esiti di questo ulteriore quesito per assumere le determinazioni conseguenti.

Altro aspetto importante è quello connesso al mancato affidamento del servizio tesoreria, la gestione tesoreria è ben diversa dalla gestione del conto corrente bancario semplice, saremmo tenuti a trasmettere al tesoriere il nostro bilancio di previsione con il castelletto di bilancio con residui e competenze, ad oggi non possiamo né affrontare e né risolvere, ritiene opportuno che tutti i partecipanti a questo consiglio ne siano a conoscenza. Ulteriore problema connesso alla spesa per il personale è l'assenza di programmazione, due dirigenti soltanto in un ente di queste dimensioni, diventa difficile riuscire sia per carichi di lavoro, sia per competenze specifiche per cui bisognerebbe adottare una ricognizione complessiva della dotazione organica.

Il Presidente, quindi, interviene per puntualizzare rispetto alle osservazioni corrette esposte dal revisore dei conti evidenziando che purtroppo da un lato non si può prevedere un aumento di spesa per la costituzione dell'organismo indipendente di valutazione per cui è necessario farsi carico di chiedere all'organismo indipendente di valutazione degli enti che fanno parte dell'ARO a cominciare da quello del Comune di Andria se sono disponibili, visto che si tratta di personale abbastanza ridotto quindi non dovrebbe esserci un carico gravoso. Dall'altro lato per quanto riguarda l'osservazione dell'indennità spettante al personale è stato fatto il quesito all'ARAN sarà formulato il quesito al Ministero della funzione pubblica e nel frattempo è stata sospesa l'erogazione, al momento non c'è alcun danno per l'ente. Rispetto alla programmazione del fabbisogno del personale e alla dotazione organica, ritiene come Presidente dell'ARO che essa non sia possibile perché in base alla legge c'è l'obbligo dell'invarianza della spesa; pur essendo auspicabile, condivisibile e giusto si commetterebbe un'illegittimità e violazione della legge. Non crede che la ricognizione della dotazione organica all'interno degli enti che fanno parte dell'ARO possa rientrare in quello che la legge richiede, né che si possa distaccare personale, altrimenti si rischierebbe di creare condizioni difformi.

Crede che l'unico auspicio che possiamo fare è quello di far modificare la legge che ha istituito questi organi. Siamo consapevoli che i due dirigenti svolgono funzioni di dirigenti, di segreteria, amministrativi, di tesoreria e soprattutto si preoccupano di una serie di procedure quali: gare in itinere, contratti scaduti, procedure relative all'impiantistica e non possiamo che esserne grati. Prosegue chiedendo se ci sono osservazioni o interventi.

Interviene il Sindaco di Canosa LA SALVIA chiedendo se c'è un aumento di spesa del costo del personale.

Risponde il revisore dei conti dott. PICCARRETA specificando che c'è una norma che impone ai revisori di verificare che la spesa per il personale sia in contrazione. Nel caso specifico la quantificazione è del cinque per mille. Il riparto successivo viene fatto con modalità diverse, ma sul piano sostanziale è la verifica della legittimità della corresponsione dei compensi che verrebbero erogati direttamente dalla società che ha avuto l'aggiudicazione.

La dott.ssa DE PALMA interviene spiegando che l'importo del cinque per mille va a beneficio del bilancio dell'ente e va incassato dall'ente, si trova tra le entrate come voce di entrata poi all'interno delle sue disponibilità, l'ente utilizza un importo che è finanziato parzialmente da quell'importo ma anche dalle altre entrate che vengono dagli altri comuni a beneficio del pagamento dell'indennità. La determinazione delle indennità, per un certo tempo è stata fatta da un decreto presidenziale, oggi secondo le indicazioni del revisore è oggetto di determinazione da parte dell'organismo di valutazione e costituisce il fondo delle indennità del compenso accessorio al personale, finanziato anche da quella voce; tanto va chiarito altrimenti si crea la convinzione che quel cinque per mille costituisca le indennità.

Prende la parola il consigliere VITANOSTRA il quale nel dichiarare il voto favorevole alla previsione concorda con le perplessità espresse dal revisore dei conti.

Il Presidente rispetto al servizio di tesoreria informa che la gara è stata espletata per ben due volte ed entrambe le volte è andata deserta. Oggi svolgere i servizi di tesoreria per gli enti è antieconomico per gli stessi istituti bancari, per cui mentre in passato c'era quasi una rincorsa ad accreditarsi il servizio, oggi vanno quasi supplicarli.

Passa la parola alla dott.ssa DE PALMA che spiega le due procedure espletate a cui non c'è stata risposta; successivamente sono stati intrapresi contatti con varie banche soprattutto con le banche che hanno servizi di tesoreria nei comuni dell'ARO e con la banca che aveva il servizio con il vecchio consorzio ATO, da questi contatti è scaturita un'offerta da parte di questa banca di Andria, offerta che è al vaglio istruttorio e sostanzialmente prevede il pagamento di spese per ogni bonifico; l'aggiudicazione da una prima valutazione per grandi linee a quelle condizioni porterebbe un costo annuo di rimborso spese per bonifici di mille e duecento euro l'anno, spese limitate quindi ma che ci saranno.

Il Presidente accertato che non vi sono ulteriori osservazioni, procede ponendo in votazione: l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019: Favorevoli 10 all'unanimità dei presenti. Contrari e Astenuti non ci sono. Il Bilancio di Previsione è approvato all'unanimità dei presenti. Si richiede l'immediata eseguibilità, stessa votazione. Non essendoci null'altro da deliberare si informano i presenti che il comune di Spinazzola ha avviato le procedure e istituito la commissione di gara, per affidamento del servizio rifiuti e che per il comune di Minervino non era possibile l'ordinanza di proroga a seguito del contenzioso.

La riunione si conclude alle ore 13.45.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to avv. Nicola **GIORGINO**

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
f.to dott. Giuseppe **BORGIA**

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Li, 26 APR. 2017

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giuseppe **BORGIA**

Prot. N. _____

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo del Comune di _____
_____ per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE

Addi _____

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Il Responsabile del procedimento, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- > è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi a partire dal _____ al _____
_____ come prescritto dall'art. 124 comma 1°, del D.Lg.vo n° 267 del 18/8/2000.
- > è divenuta esecutiva perchè:
 - decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3) del D.Lg.vo n° 267 del 18/8/2000
 - dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4) del D.Lg.vo n° 267 del 18/8/2000.

Addi' _____